ESSERE PRESENTI ON LINE: LE REGOLE DI BASE PER UTILIZZARE AL MEGLIO SITO WEB ED E-COMMERCE

E-Commerce

Definizione

L'art. 4 del D.Lgs. n. 114/98 distingue il commercio a seconda che sia all'ingrosso o al dettaglio.

Per "*commercio all'ingrosso*" *si intende "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio*

e le rivende ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande".

Con l'espressione "*commercio al dettaglio*" si intende, invece, "*l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale".*

E-Commerce

Definizione di commercio elettronico

qualunque forma di fornitura di prodotti e/o di servizi tra una impresa (produttore o grossista) ed un'altra impresa (produttore, grossista o dettagliante)

oppure tra una impresa (produttore o dettagliante) ed un consumatore finale (compresa anche la fase di distribuzione),

realizzata a fine di lucro, mediante strumenti informatici (acquisti off-line) e telematici (acquisti on line).

E-Commerce

Le modalità più conosciute di commercio elettronico sono:

-**business to business** (b2b): è il caso dell'impresa che usa la rete per inviare ordini ai propri fornitori, ricevere fatture, effettuare i pagamenti;

- **business to consumer** (b2c): corrisponde alla vendita elettronica al dettaglio. I soggetti coinvolti sono l' azienda (merchant) che offre i propri prodotti ed il consumatore finale che intende acquistarli attraverso modalità di pagamento on line o tradizionali (buyer).

E-Commerce

Adempimenti

Per realizzare vendite a distanza, per corrispondenza, televisive, e ***tutte quelle effettuate mediante altri sistemi di comunicazione, tra le quali rientrano le vendite elettroniche***

occorre presentare al SUAP

una **Segnalazione certificata d'inizio attività**

E-Commerce

ADEMPIMENTI	Requisiti art. 71 Dl.gs 59/2010	SCIA
commercio al dettaglio *online*	Sì Morali: sempre Professionali: solo se commercio alimentare	Sì al SUAP del Comune
commercio all'ingrosso *online*	Morali: SI' Professionali: NO	Sì CCIAA

E-Commerce

Normativa di riferimento:

- **Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206 Codice del consumo;**
- **Decreto Legislativo 1/8/2003 n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche.**

E-Commerce - Contratti online

La disciplina applicabile al contratto telematico

Impresa/Impresa
business to business

- Contratto on-line
o
digitale

Impresa/Privato
business to consumer

- Contratto a distanza
- Contratto negoziato fuori dagli esercizi commerciali

E-Commerce
contratti on line

La disciplina applicabile al contratto online	Codice Civile + Normativa specifica	D.Lgs 70/2003 Commercio elettronico	D.Lgs 206/2005 Codice del Consumo
Contratti *online* tra imprese *(business to business)*	Sì	Sì	NO
Contratti *online* tra imprese e privati *(business to consumer)*	Sì	Sì	Sì
Contratti negoziati fuori dagli esercizi commerciali tra imprese e privati *(business to consumer)*	Sì	NO	Sì

E-Commerce
Contratti telematici tra imprese

I CONTRATTI TELEMATICI TRA IMPRESE

Business to Business

E-Commerce
Contratti telematici tra imprese

Il contratto telematico

La **conclusione** del contratto telematico può avvenire in due modi

Accettazione dell'utente

Accettazione del merchant
(venditore o prestatore di servizi)

E-Commerce - Contratti telematici tra imprese

Conclusione del contratto telematico per accettazione dell'utente

Gli elementi essenziali del contratto, presenti sui siti commerciali, valgono come proposta contrattuale. In genere la modalità di vendita tramite sito Internet è riconducibile alla figura tipica **dell'offerta al pubblico**. E' il caso delle vetrine virtuali o e-shop, nei quali l'utente inserisce nel carrello virtuale gli acquisti .. , e alla fine deve compilare un format con i suoi dati, il conto complessivo di ciò che compra e le modalità di pagamento scelte. Compilando e inviando tale modulo, **l'utente accetta le condizioni di vendita.**

Il contratto si conclude:

- quando l'e-mail viene ricevuta dal proponente (se è richiesto l'invio di e-mail)

oppure

- quando l'utente pone in essere un comportamento concludente, come avviene quando inserisce i dati della carta di credito.

E-Commerce
Contratti telematici tra imprese

Conclusione del contratto telematico per accettazione del merchant (venditore o prestatore di servizi)

Quando sulle pagine del sito commerciale sono presenti le indicazioni "**senza impegno**" o "**salvo conferma**", l'offerta non vale come proposta contrattuale, poiché non contiene tutti gli elementi essenziali per la conclusione del contratto. In questo caso l'utente è invitato a fare una proposta e il *merchant* diventa l'accettante.

E-Commerce - Contratti telematici tra imprese

Informazioni obbligatorie

Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale;

b) la sede legale;

c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;

d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;

E-Commerce - Contratti telematici tra imprese

Informazioni obbligatorie

e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;

f) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;

g) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;

h) l'indicazione delle attività consentite al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.

E-Commerce
Contratti a distanza

I CONTRATTI A DISTANZA

TRA IMPRESE E PRIVATI

Business to consumer

E-Commerce
Contratti a distanza

Esclusioni

La fornitura di beni o la prestazione di servizi per **importi inferiori 26 €**

Si applicano comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 26 euro.

E-Commerce
Contratti a distanza

Al momento del contratto

devono essere fornite le seguenti informazioni:

- condizioni e modalità per l'esercizio del diritto di recesso;
- indirizzo (geografico) della sede del fornitore, per eventuali reclami;
- informazioni su servizi di assistenza e su garanzie commerciali.

E-Commerce
Contratti a distanza

Il consumatore deve ricevere
prima della conclusione del contratto, le seguenti informazioni:

- identita' del fornitore (e suo indirizzo nel caso sia previsto il pagamento anticipato);
- le caratteristiche essenziali del bene, o del servizio;
- il prezzo (compresa l'indicazione di tasse ed imposte);
- eventuali spese di consegna;
- modalita' di pagamento e di consegna del bene;
- esistenza od esclusione motivata del diritto di recesso;
- modalita' di restituzione e ritiro del bene in caso di recesso;
- durata della validita' dell'offerta e del prezzo;
- durata minima del contratto nel caso si tratti di fornitura di prodotti o servizi, ad esecuzione continuata o periodica.

E-Commerce
Contratti a distanza

Clausole vessatorie

Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

E-Commerce
Contratti a distanza

Il diritto di recesso

Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, **il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi.**

Dal punto di vista soggettivo, il diritto di recesso è attribuito solo al consumatore: "il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (articolo 1469 bis c.c.).

il diritto di recesso può essere esercitato solo dal consumatore

E-Commerce - Contratti a distanza

Sanzioni

Il professionista che

- non fornisce le informazioni al consumatore,
- ostacola l'esercizio del diritto di recesso,
- fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore,
- non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 5.165,00.

Grazie
Sandra Bianchi

Responsabile
Consulenza neo
imprese Cna Bologna

s.bianchi@bo.cna.it